



Stampa e Informazione

Tribunale dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 72/10
Lussemburgo, 6 luglio 2010

Sentenze nelle cause T-342/07 e T-411/07
Ryanair Holdings plc e Aer Lingus Group plc / Commissione

È valido il divieto di acquisizione della Aer Lingus da parte della Ryanair

Il Tribunale conferma anche il rifiuto da parte della Commissione di ordinare alla Ryanair di cedere la sua partecipazione di minoranza nella Aer Lingus

Dopo che nel 2006 il governo irlandese aveva privatizzato la Aer Lingus, la Ryanair ha acquisito una partecipazione del 19,16% nel suo capitale. Il 23 ottobre 2006 la Ryanair ha lanciato un'offerta pubblica di acquisto per la totalità del capitale della Aer Lingus e una settimana dopo ha notificato alla Commissione l'acquisizione prevista, in conformità al regolamento sulle concentrazioni¹. Nel corso del periodo della Opa la Ryanair ha acquisito ulteriori azioni e, al 26 novembre 2006, è arrivata a detenere il 25,17% del capitale della Aer Lingus.

Il 27 giugno 2007 la Commissione ha adottato una decisione² che dichiarava il progetto di acquisizione della Aer Lingus da parte della Ryanair incompatibile con il mercato comune. La Ryanair ha impugnato questa decisione dinanzi al Tribunale (causa T-342/07). Dopo la decisione della Commissione, la Ryanair ha acquisito altre azioni, portando la sua partecipazione nel capitale della Aer Lingus al 29,3%.

Sia nel corso del procedimento sfociato nella decisione di divieto sia in seguito a tale decisione, la Aer Lingus ha chiesto alla Commissione di ingiungere alla Ryanair di cedere la totalità delle azioni della Aer Lingus che deteneva. La Commissione ha respinto tale richiesta con decisione 11 ottobre 2007, spiegando di non essere abilitata, nell'ambito del regolamento sulle concentrazioni, ad ordinare alla Ryanair di cedere la sua partecipazione allorché la prevista acquisizione non era stata realizzata e la Ryanair deteneva unicamente una partecipazione di minoranza che non le consentiva di esercitare un controllo *de jure* o *de facto* sulla Aer Lingus. Quest'ultima ha presentato un ricorso contro questa decisione dinanzi al Tribunale (causa T-411/07). Con ordinanza 18 marzo 2008 il presidente del Tribunale ha respinto la domanda presentata parallelamente dalla Aer Lingus e diretta ad ottenere provvedimenti provvisori volti ad impedire alla Ryanair di esercitare i suoi diritti di voto.

Nelle odierne sentenze il **Tribunale conferma le due decisioni della Commissione.**

Per quanto riguarda la decisione di divieto, il Tribunale dichiara che nessuno degli argomenti presentati dalla Ryanair è idoneo a rimettere in discussione quanto accertato dalla Commissione in tale decisione, ossia che la realizzazione della concentrazione avrebbe ostacolato notevolmente un'effettiva concorrenza, a causa della creazione di una posizione dominante su diversi mercati quanto ai voli aventi partenza o destinazione in Dublino, Cork e Shannon. Tali posizioni dominanti sono monopoliste o molto significative e, di per sé, bastano a confermare la conclusione della Commissione secondo cui la realizzazione della concentrazione deve essere dichiarata incompatibile con il mercato comune.

La Ryanair non ha inoltre dedotto argomenti idonei a confutare la valutazione espressa dalla Commissione secondo cui gli impegni assunti in occasione del procedimento amministrativo, taluni

¹ Regolamento (CE) del Consiglio 20 gennaio 2004, n. 139, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese.

² C (2007) 3104 del 27 giugno 2007 (Caso COMP/M.4436 – Ryanair/Aer Lingus).

con molto ritardo, non sarebbero idonei ad ovviare in modo affidabile e duraturo agli ostacoli alla concorrenza risultanti dalla concentrazione.

Per quanto riguarda la decisione di rifiutare di ingiungere alla Ryanair di cedere la sua partecipazione, il Tribunale afferma che, ai sensi del regolamento sulle concentrazioni, l'acquisizione di una partecipazione che di per sé non conferisca il controllo su una società – ossia la possibilità di esercitare un'influenza determinante sull'attività dell'impresa – non costituisce una concentrazione ritenuta realizzata nel senso previsto da tale regolamento. In assenza di un'effettiva assunzione di controllo sulla Aer Lingus da parte della Ryanair, la partecipazione di quest'ultima non può essere assimilata ad una concentrazione già realizzata che autorizzerebbe la Commissione ad agire. Il Tribunale conclude pertanto che la Commissione ha sufficientemente giustificato sotto il profilo giuridico e fattuale la sua decisione di non ingiungere alla Ryanair di cedere la sua partecipazione nella Aer Lingus.

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna ☎ (+352) 4303 2582